

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI
SEGRETERIA COMUNALE TRA I COMUNI DI
POLAVENO (BS), TAVERNOLE SUL MELLA (BS) E BRIONE (BS)**

L'anno 2022 (duemilaventidue) il giorno ____ (_____) del mese di _____ da remoto/nella sede del Comune di _____

Tra

Il Comune di Polaveno, Piazza Marconi, 4 - 25060 Polaveno (BS)

C.F. 00827470170

PEC: protocollo.polaveno@legal.intred.it

Email: segreteria@comune.polaveno.bs.it

legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore **Valentina Boniotti**, la quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

e

Il Comune di Tavernole sul Mella, P.zza Martiri della Libertà 1 - 25060 Tavernole sul Mella (BS)

C.F.: 83001210174

PEC: protocollo@pec.comune.tavernolesulmella.bs.it

Email: protocollo@comune.tavernolesulmella.bs.it

legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore **Gerardo Ferri**, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

e

Il Comune di Brione, Via San Zenone, 1 - 25060 Brione (BS)

C.F. 00796050177

Email: info@comune.brione.bs.it

PEC: protocollo@pec.comune.brione.bs.it

legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore **Antonella Montini**, la quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

PREMESSO

- a) che l'art. 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267 consente ai Comuni di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
- b) che l'art. 98, comma 3, del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267, riconosce ai Comuni la facoltà di stipulare convenzioni per l'ufficio di Segretario Comunale;
- c) che l'art. 10 del D.P.R. 465/97, comma 2 dispone che le convenzioni stipulate fra Comuni per l'ufficio di Segretario Comunale devono stabilire le modalità di espletamento del servizio, individuando il Sindaco competente alla nomina e alla revoca del Segretario, determinando la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte dei Comuni ed i reciproci obblighi e garanzie;
- d) che il D.M. 21 ottobre 2020 reca modalità e disciplina di dettaglio per l'applicazione dei nuovi criteri di classificazione relativi alle convenzioni per l'ufficio di segretario comunale e provinciale;
- e) che ai sensi dell'art. 12-bis comma 1 lett. b), c) e d) del decreto-legge n. 4 del 27 gennaio 2022, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022 n. 25, e del D.M. Interno del 29/04/2022 al fine di supportare gli enti locali per l'attuazione degli interventi e la realizzazione degli

obiettivi previsti dal PNRR, sono stati definiti criteri e modalità per autorizzare l'assunzione della titolarità da parte del Segretario iscritto nella fascia professionale C, presso sedi di Segreteria, singole o convenzionate, aventi una popolazione compresa tra 3.001 e 5.000 abitanti, con il riconoscimento del trattamento economico previsto per la sede superiore;

- f) che i Comuni di Polaveno, Tavernole sul Mella e Brione, ricompresi nella Prefettura U.T.G. di Milano - Albo Segretari Comunali e Provinciali - Sezione Regionale Lombardia, hanno intenzione di avvalersi della facoltà prevista dalla normativa indicata e dall'art. 98, comma 3, del Testo Unico 18.08.2000, n. 267, stipulando fra essi una convenzione di Segreteria;
- g) che è intenzione dei comuni di Polaveno, Tavernole sul Mella e Brione, la cui popolazione supera i 3.000 abitanti, di avvalersi della facoltà di nominare titolare della sede convenzionata di Classe III, un Segretario di Fascia C qualora la procedura di pubblicizzazione della sede dovesse andare deserta;
- h) che con delibera consiliare del Comune di Polaveno n. __ del _____, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di convenzione per l'ufficio di Segretario Comunale ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267;
- i) che con delibera consiliare del Comune di Tavernole sul Mella n. __ del _____, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato lo schema di convenzione per l'ufficio di Segretario Comunale ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267;
- j) che con delibera consiliare del Comune di Brione n. __ del _____, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato lo schema di convenzione per l'ufficio di Segretario Comunale ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267;

CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto e scopo della Convenzione

I Comuni di Polaveno, Tavernole sul Mella e Brione, nel rispetto del disposto degli artt. 30 e 98 c. 3 del D. Lgs. 267/2000, nonché dell'art. 10 del D.P.R. 4/12/97 n. 465 e del D.M. 21 ottobre 2020, stipulano la presente convenzione per gestire, in forma associata, il servizio di Segreteria Comunale, al fine di avvalersi dell'opera professionale di un unico Segretario Comunale, per l'espletamento di funzioni che, per disposizione di legge, di Statuto, di regolamento o di provvedimento dei Sindaci od in base ad altri atti equivalenti, sono attribuite al suddetto Segretario.

Art. 2 - Comune Capo Convenzione

Il Comune Capo convenzione per la gestione del servizio in oggetto viene individuato nel Comune di Polaveno, ai sensi del D.M. 21 ottobre 2020.

Il Sindaco del suddetto Comune è titolare della competenza per la nomina e per la revoca del Segretario Comunale, previo assenso dei Sindaci associati, nei casi previsti dagli artt. 99 e 100 del D. Lgs. 267/2000, nonché delle fattispecie previste dall'art. 15 del D.P.R. 4/12/97 n. 465;

La nomina dovrà essere effettuata d'intesa con i Sindaci dei Comuni di Tavernole sul Mella e Brione.

Il Segretario Comunale titolare della Segreteria convenzionata sarà scelto con l'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia di nomina dei Segretari Comunali, nonché nel rispetto delle direttive emanate in merito dalla soppressa Agenzia Nazionale dei Segretari Comunali nonché dal Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali-Direzione Centrale per le Autonomie-Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali, che a quest'ultima è subentrato.

La nomina potrà avvenire anche ai sensi dell'art. 12-bis comma 1 lett. b), c) e d) del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022 n. 25 e del D.M. Interno 29/04/2022, secondo i quali, al fine di supportare gli enti locali per l'attuazione degli interventi e la realizzazione degli obiettivi previsti dal PNRR, sono stati definiti criteri e modalità per autorizzare l'assunzione della titolarità da parte del Segretario iscritto nella fascia professionale C, presso sedi di Segreteria, singole o convenzionate, aventi una popolazione compresa tra 3.001 e 5.000 abitanti, con il riconoscimento del trattamento economico previsto per la sede superiore.

In caso di revoca qualora le violazioni dei doveri d'ufficio riguardino uno solo dei Comuni convenzionati, la procedura prevista dall'art. 15, c. 5, II cpv. del D.P.R. 465/97, sarà curata dall'Ente interessato; in tal caso, i Sindaci dei Comuni non ricoprenti il ruolo di Capo convenzione, espletata la procedura di cui al precedente capoverso, richiederanno formalmente al Sindaco Capo convenzione (vale a dire al Sindaco del Comune di Polaveno) l'adozione del provvedimento di revoca, previa dimostrazione documentale del regolare espletamento della suddetta procedura.

Il Sindaco del Comune Capo convenzione, in accordo con i Sindaci dei Comuni aderenti, provvederà altresì per i provvedimenti riguardanti:

- erogazione della retribuzione di risultato spettante al Segretario Comunale;
- autorizzazione al Segretario Comunale per lo svolgimento di ulteriori incarichi.

In caso invece di assenza o impedimento del Segretario titolare ogni Sindaco si adopererà per individuare un supplente.

Art. 3 - Rapporto di Lavoro

Il Segretario Comunale instaura un rapporto funzionale di servizio con i Sindaci dei Comuni di Polaveno, Tavernole sul Mella e Brione.

Il conseguente rapporto di lavoro, sia relativamente al trattamento giuridico che al trattamento economico, sarà gestito dal Sindaco del Comune Capo convenzione.

Competeranno quindi al Sindaco del Comune Capo convenzione gli istituti giuridici quali i congedi ordinari, straordinari, ecc. nonché tutti i rapporti con la Prefettura di Milano.

Art. 4 - Modalità operative di svolgimento del servizio

Le prestazioni lavorative del Segretario sono articolate in modo da assicurare il corretto funzionamento presso ciascun Comune per un numero di ore lavorative proporzionale alle necessità e alle problematiche degli enti stessi.

Il calendario dei giorni sarà stabilito di comune accordo tra i Sindaci dei Comuni, sentito il Segretario Comunale e potrà essere variato allo stesso modo per necessità di servizio.

Art. 5 – Sostituzione del Segretario Comunale

Con la presente convenzione i Comuni facenti parte della convenzione prevedono che un unico Segretario Comunale presti la sua opera in tutti gli Enti.

Qualora i Comuni aderenti alla convenzione abbiano nominato un Vicesegretario, questi potrà svolgere le funzioni del Segretario:

- con incarico di supplenza nei casi di assenza o impedimento del Segretario titolare, disciplinati dalla normativa vigente in materia, dal CCNL del 16/01/2001 e dalla Deliberazione n. 274 del 06/09/2001 del Consiglio di Amministrazione dell'Ex- Agenzia Autonoma Nazionale per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali;
- con incarico di reggenza, per un massimo di 120 giorni, in caso di vacanza della sede di Segreteria.

Art. 6 - Forme di consultazione

I Sindaci sono tenuti a consultarsi, ogni qual volta debbano essere adottati provvedimenti che possano incidere sullo svolgimento del Servizio di Segreteria.

In particolare, è obbligatoria la consultazione nel caso di:

- nomina del Segretario Comunale;
- revoca del Segretario Comunale;
- decisioni in merito alle modalità operative di svolgimento del servizio.

Art. 7 - Trattamento economico - Rapporti finanziari, obblighi e garanzie

Il Comune Capo convenzione provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti al Segretario Comunale, compresi i buoni pasto ed il rimborso delle spese di viaggio per l'accesso alle diverse sedi, ai sensi dell'art. 45 comma 2 del CCNL 16/05/2001.

Il Comune Capo convenzione procederà quindi al recupero, con cadenza trimestrale, delle spese a carico dei Comuni di Tavernole sul Mella e Brione.

A questo proposito, le Parti stabiliscono che la spesa relativa al trattamento economico del Segretario Comunale, così come determinata dall'art. 105 e seguenti del CCNL dei Segretari comunali e provinciali approvato in data 17/12/2020, graverà su ciascun Comune nella seguente proporzione:

- Comune di Polaveno	38,89%
- Comune di Tavernole sul Mella	38,89%
- Comune di Brione	22,22%

Il trattamento economico del Segretario Comunale, compresa la retribuzione mensile aggiuntiva, verrà adeguato automaticamente alle decorrenze ed ai valori fissati dai precetti dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.

Al Segretario Comunale è, altresì, attribuito un compenso annuale, denominato "retribuzione di risultato", correlato al conseguimento degli obiettivi assegnati e tenendo conto degli incarichi aggiuntivi conferiti. Il compenso è liquidato dal Comune Capo convenzione dopo aver sentito il Comune aderente in un importo non superiore al 10 per cento del monte salari dell'anno di riferimento.

Spese a carico dei singoli comuni:

- le spese per missioni e per trasferte svolte dal Segretario Comunale, sono esclusivamente a carico del Comune nel quale o nell'interesse del quale tali prestazioni sono state effettuate;
- qualora un Sindaco si avvalga della facoltà di conferire al Segretario Comunale altre funzioni oltre a quelle previste dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti, ai sensi dall'art. 97, comma 4, lett. d) del D. lgs. 267/2000, il relativo onere sarà interamente a carico del Comune interessato;
- resta a carico dei singoli Comuni convenzionati l'eventuale maggiorazione della retribuzione di posizione prevista dall'art. 41, comma 4 e comma 5 del C.C.N.L. dei Segretari comunali stipulato in data 16/05/2001;
- i diritti di segreteria spettanti al Segretario Comunale, per l'attività di rogito assicurata nell'interesse dei Comuni di Polaveno, Tavernole sul Mella e Brione, saranno ripartiti e liquidati da ogni singolo Comune trimestralmente. Annualmente occorrerà procedere alla verifica cumulativa tra i Comuni dei suddetti atti di rogito, nell'intesa che i medesimi non dovranno globalmente superare la percentuale di un quinto dello stipendio di godimento ai sensi della legge.

Spese suddivise in percentuale tra i Comuni aderenti alla convenzione:

- gli oneri per partecipazioni a corsi o giornate di studio, convegni e simili sono a carico degli Enti convenzionati in parti uguali.

Art. 8 - Durata e causa di scioglimento della convenzione

La presente convenzione decorre dalla data di presa di servizio del Segretario titolare della convenzione sino al 31/12/2024.

Nel caso in cui i Comuni aderenti alla presente convenzione si avvalgano della possibilità prevista dall'art. 12-bis comma 1 lett. b), c) e d) del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022 n. 25 e richiedano al Ministero dell'Interno di autorizzare l'assunzione della titolarità da parte del Segretario iscritto nella fascia professionale C della sede di Segreteria convenzionata avente una popolazione compresa tra 3.001 e 5.000 abitanti, con il riconoscimento del trattamento economico previsto per la sede superiore, al fine di autorizzare la nomina e la proroga dell'incarico di cui all'art. 2 del DM 29/04/2022, i Comuni aderenti alla presente convenzione di Segreteria si impegnano, ai sensi dell'art. 2 comma 5 del D.M. Interno del 29/04/2022 a garantire la continuità della relativa sede unificata, come accettata dal Segretario, per il corrispondente periodo autorizzato dal Ministero.

Fermo restando quanto previsto al periodo precedente, la presente convenzione ha comunque carattere precario e, pertanto, potrà essere sciolta in qualunque momento per una delle seguenti cause:

- Scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati da entrambe le Amministrazioni comunali;
- Recesso unilaterale di una delle Amministrazioni comunali contraenti da adottare con atto deliberativo consiliare con un preavviso di almeno 60 giorni.

Fuori dai casi sopra indicati, la presente convenzione si scioglie per scadenza naturale; prima della scadenza potrà essere rinnovata, stessa procedura, per un uguale periodo e/o per un periodo da concordare.

Nel caso in cui i Comuni aderenti alla presente convenzione si avvalgano della possibilità prevista dall'art. 12-bis comma 1 lett. b), c) e d) del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022 n. 25, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3 comma 2 del D.M. Interno del 29/04/2022, il Segretario Comunale consegue la titolarità della sede del Comune capofila, con attribuzione del trattamento economico previsto per tale sede.

Al momento della cessazione degli obblighi convenzionali, troverà applicazione il Punto 2) "Convenzioni", lettera b) "Scioglimento" della Deliberazione 150/1999 del C. di A. dell'Ex-Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.

Dei provvedimenti di costituzione, proroga e scioglimento è data immediata e tempestiva comunicazione alla Prefettura U.T.G. di Milano - Albo Segretari Comunali e Provinciali - Sezione Regionale Lombardia (protocollo.prefmi@pec.interno.it), per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

ART. 9 – Classe della Convenzione

In base alle certificazioni anagrafiche della popolazione residente al 31/12/2021, risulta quanto segue:

COMUNE	ABITANTI	CLASSE
Polaveno	2.470	IV
Tavernole sul Mella	1.217	IV
Brione	769	IV
	4.456	III

All'attribuzione della classe demografica di appartenenza provvederà la Prefettura U.T.G. di Milano in sede di presa d'atto della costituzione della convenzione.

Art. 10 - Norma di chiusura

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si opera un automatico rinvio alle norme di legge e di Regolamento vigenti, nonché alle disposizioni gestionali dettate in merito dal Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali, nonché infine alle norme contenute nel C.C.N.L. dei Segretari Comunali e Provinciali.

La presente convenzione, regolarmente firmata dai Sindaci e corredata dalle deliberazioni di approvazione dei Consigli Comunali dei Comuni di Polaveno, Tavernole sul Mella e Brione verrà inviata, a norma dell'art. 10 del D.P.R. 4/12/97 n. 465, alla Prefettura di Milano a cura del Comune Capo convenzione.

Letto, confermato e sottoscritto

Comune di Polaveno

Il Sindaco - Valentina Boniotti

Comune di Tavernole sul Mella

Il Sindaco - Gerardo Ferri

Comune di Brione

Il Sindaco - Antonella Montini